ALLEGATO A1 - CONVENZIONE

MARCA DA BOLLO
(Ai sensi del D.P.R. n. 642/72 e s.m.i.)

SCHEMA DI CONVENZIONE n. ___ del _____
AI SENSI DELLA DGR N. 1474/2017

TRA

SOGGETTO PROMOTORE (d'ora in poi denominato "soggetto promotore"):
Regione Marche- Centro per l'Impiego di Tolentino (MC) Cap. 62029 Viale della Repubblica,n°10
Codice Fiscale 80008630420
Sede legale in Via Gentile da Fabriano 9– Ancona – (AN)
Rappresentato da Claudio Magrini
Nato/a a Perugia il 22/02/1957

E

SOGGETTO OSPITANTE .....,
(D'ora in poi denominato "soggetto ospitante")
Codice Fiscale.....,
Partita IVA.....,
Sede legale in (INDIRIZZO) – (COMUNE) – (PROVINCIA).....,
Sede operativa (luogo di svolgimento del tirocinio)
(INDIRIZZO) – (COMUNE) – (PROVINCIA) .....,
Rappresentato da .....,
Nato/a in .....il.....,

PREMESSO CHE:

- Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva che consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione e che non si configura come rapporto di lavoro.
- I soggetti coinvolti nella presente Convenzione hanno preso visione della Deliberazione di Giunta n. 1474 del 11 dicembre 2017, contenente le Linee guida in materia di tirocini, in recepimento e attuazione dell'Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, nonché gli atti e i documenti (comprensivi degli allegati) richiamati dalla Convenzione stessa.

Il soggetto ospitante ai sensi dell'art. 10 della DGR n. 1474/2017, si impegna ad accogliere presso le sue strutture **n. ..... tirocinante/i** su proposta del soggetto promotore. Alla presente Convenzione è allegato un Progetto Formativo Individuale (PFI) per ciascun tirocinio, nel quale sono definiti gli obiettivi e le modalità di attuazione del tirocinio. Il PFI costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Modalità di attivazione del tirocinio

I tirocini sono svolti sulla base della presente Convenzione stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante, secondo le condizioni e le modalità di attivazione definiti rispettivamente dagli articoli 9 e 11 della DGR n. 1474/2017.

Art. 3 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore si impegna a promuovere tirocini di qualità, a tal fine presiede e monitora l'esperienza di tirocinio. Il soggetto promotore è tenuto ad osservare gli obblighi indicati nell'art. 13 della DGR n. 1474/2017, a conservare agli atti, tutta la documentazione inerente i tirocini promossi e inviare semestralmente (mesi di luglio e dicembre) alla Regione Marche l'elenco degli stessi (art. 6, comma 5 DGR n. 1474/2017).

Art. 4 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante garantisce lo svolgimento del tirocinio in coerenza con gli obiettivi previsti nel PFI.
Il soggetto ospitante è tenuto ad osservare gli obblighi indicati nell'art. 14 della DGR n. 1474/2017.

Art. 5 – Tutoraggio

Il soggetto promotore indica un proprio tutor che svolge le funzioni indicate all'art. 16, comma 1) della DGR n. 1474/2017.
Il soggetto ospitante indica un proprio tutor, responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro, che possiede esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio e che svolge le funzioni indicate all'art. 16, commi 4) e 5) della DGR n. 1474/2017.

Art. 6 – Diritti e doveri del tirocinante

Il/la tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate (art. 15 della DGR n. 1474/2017).

Art. 7 – Comunicazioni obbligatorie e Garanzie assicurative

Il soggetto ospitante deve provvedere alle Comunicazioni obbligatorie (D.L. n. 510/1996) di avvio, proroga o cessazione del tirocinio, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente, pena una sanzione amministrativa pecuniaria. Il soggetto ospitante deve inoltre garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice (art. 12, comma 1 della DGR n. 1474/2017).
Il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dei suddetti obblighi.

Art. 8 – Indennità di partecipazione

Al tirocinante, per la partecipazione al tirocinio, è corrisposta un'indennità mensile, minima, di euro 400,00. In caso di orario settimanale pari o superiore alle 30 ore, l'indennità minima di partecipazione è pari ad euro 500,00. L'indennità è erogata dal soggetto ospitante, o dal soggetto promotore, secondo quanto indicato nel PFI, a fronte di una partecipazione al tirocinio pari o superiore al 75% del monte ore mensile o frazione di mese previsto dal progetto.
L' erogazione dell'indennità avviene secondo le modalità prevista dall' art. 18 della DGR 1474/2017.

Art. 9 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata dal ..... al ....., nel rispetto del limite di tempo di cui all'art. 11, comma 2 della DGR n. 1474/2017 (trentasei mesi).
Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini dalla stessa previsti e poi attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

Art. 10– Recesso

Sono cause di recesso per ciascuna delle parti:

- Perdita da parte del soggetto ospitante dei requisiti richiamati dalla DGR n. 1474/2017.
- Perdita da parte del soggetto promotore dei requisiti richiamati dalla DGR n. 1474/2017.

Il recesso, riferito al singolo tirocinio, è comunicato a tutti gli interessati mediante comunicazione scritta.

Art. 11 – Monitoraggio

Le finalità e modalità del monitoraggio dei tirocini sono definite dall'articolo 19 della DGR n. 1474/2017.

Art. 12 – Attestazione dell'attività svolta

Al termine del tirocinio, sulla base del PFI, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 della DGR n. 1474/2017.

Art. 13 – Trattamento dati personali - Privacy

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Art. 14 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Luogo ..... **Data** ..... / ..... / .....

..... Dott. Claudo Magrini
(firma per il soggetto promotore)

.....
(firma per il soggetto ospitante)

(La copia dei documenti di riconoscimento dei firmatari è conservata agli atti del soggetto promotore)